



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Presa d'atto Verbale di Accordo su Premio Evitati Sinistri

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 1 (uno) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE riferisce:

In data 12/10/98, nel corso di un incontro con i rappresentanti delle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, FAISA-CISAL, UGL si è convenuto di rinegoziare il Premio Evitati Sinistri alla luce del CCNL 25/07/97.

Il Premio Evitati Sinistri, introdotto con accordo aziendale del 27/07/60 e successive modificazioni, nella sua dimensione applicativa riconosceva a ciascun dipendente la somma di £ 300.000 da suddividere in ragione dell'interazione dei seguenti parametri: effettiva prestazione di guida e sinistrosità occorsa durante l'anno.

Tale formulazione consentiva la corresponsione di una indennità anche a coloro i quali, nel corso dell'anno, fossero incorsi in un elevato numero di sinistri.

Pertanto si è reso necessario procedere alla formulazione dell'indennità alla luce del "Premio di Risultato", introdotto dal CCNL del '97, che impone il raggiungimento di risultati e il confronto con gli obiettivi posti.

Sulla base di queste considerazioni, dopo ampie discussioni, in data 03/03/99 è stato sottoscritto con i rappresentanti delle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, FAISA-CISAL, UGL, il verbale di accordo sul "Premio Evitati Sinistri".

Il nuovo Accordo Aziendale, di fatto, introduce un carattere di maggiore progressività della misura del premio, in relazione alla riduzione del numero dei sinistri con colpa accertati individualmente.

E' stato, inoltre, inserito un nuovo sistema di calcolo dell'importo del premio complessivamente erogabile agli aventi diritto, che tiene conto della sinistrosità globale, intesa come numero dei sinistri con colpa registrati per tutti i dipendenti.

Restano sostanzialmente immutate le modalità di distribuzione individuali del Premio, legate alla prestazione di guida effettiva e al numero di sinistri occorsi nel corso dell'anno agli aventi diritto.

E' evidente che la nuova strutturazione del Premio di Risultato oltre a consentire una distribuzione delle somme, tra gli aventi diritto, progressiva, è conforme ai principi introdotti dal CCNL del 1997.

L'erogazione del premio, secondo i nuovi criteri, sarà effettuata con le competenze del mese di febbraio dell'anno 2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore Generale;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D. P. R. n°902/86, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di prendere atto e ratificare il verbale di riunione del 03/03/99 che, in copia, si allega alla presente come parte sostanziale ed integrale.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

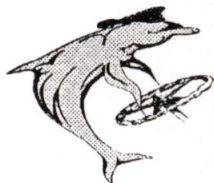


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **- 1 APR. 1999**

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 7/aprile/1999

Prot. n° : Dir/ 645/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 1 aprile 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 -
64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 -

~~64~~

Distinti saluti.

84.99
Galli

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

ACCORDO AZIENDALE

PREMIO EVITATI SINISTRI

Il giorno 03 del mese di marzo dell'anno 1999, fra l'AMAT, rappresentata dal Direttore generale, ing. Francesco Lucibello, assistito dal Dirigente amministrativo dott. Pietro Carallo, dal Capo Ripartizione AA.GG. dott.ssa Tiziana Tursi, e le RR.SS.AA. così rappresentate:

FILT-CGIL: Bramo e Mastroleo

FIT-CISL: Cellamare, Salamina

UIL : Muscetta

FAISA CISAL: De Vita

UGL: Attollino, Loparco

PREMESSO

- che l'istituto dell'indennità evitati sinistri è disciplinato dall'accordo 27/07/1960 e successive modificazioni;
- che attualmente la suddetta indennità erogata annualmente nel mese di marzo con riferimento all'anno precedente, è così determinata:
 - 1) £ 300.000 annue pro capite, da suddividere per 260 giorni di effettiva prestazione di guida (pari a £ 1.153 al giorno), da ridurre proporzionalmente alle prestazioni di guida registratesi nell'anno;
 - 2) la somma determinata con criterio di cui al punto 1, è suscettibile di ulteriore riduzione per effetto del numero di sinistri passivi occorsi secondo le seguenti modalità:
 - a) £ 5.000 in meno per il primo sinistro,
 - b) £ 20.000 in meno per due sinistri,
 - c) £ 30.000 in meno per tre sinistri,
 - d) £ 30.000 in meno per ogni sinistro oltre il terzo;
- che appare opportuno rinegoziare tale istituto alla luce del nuovo CCNL, e quindi sotto la forma di premio di risultato, tenuto conto degli obiettivi di qualità contenuti nella carta dei servizi, tra cui quello della riduzione dell'indice di sinistrosità;
- Atteso che nella riunione del 12/10/1998, le parti si sono sostanzialmente trovate d'accordo sulla necessità di rinegoziare tale istituto alla luce del nuovo CCNL, e quindi

sotto la forma di "Premio di Risultato", fatti salvi tutti gli effetti finora prodotti, si è convenuto quanto segue.

Art. 1

Tutte le disposizioni previgenti, disciplinanti l'istituto, sono abrogate a partire dall'erogazione relativa all'anno 1999.

Tutti gli effetti prodotti dalle precedenti disposizioni, in particolare tutte le erogazioni economiche avvenute in favore del personale, sia in servizio, sia in quiescenza si intendono acquisite da entrambe le parti.

Art. 2

Con decorrenza dall'anno 1999 è istituito il nuovo "Premio evitati sinistri" per il personale che svolge le mansioni di guida degli autobus aziendali.

I soggetti aventi titolo all'erogazione sono così individuati: agenti di movimento, conducenti di linea, agenti dei movimento adibiti temporaneamente a mansioni di "manovratori".

Tale premio è istituito con il fine di incentivare e responsabilizzare i beneficiari verso una condotta di guida diligente.

Art. 3

Annualmente l'importo da destinarsi al finanziamento di tale premio, perché riveniente dal precedente contratto aziendale, è quello risultante dal prodotto dei seguenti fattori: forza media degli aventi diritto, indice di sinistrosità globale, importo di lire 300.000.

Per forza media annua degli aventi diritto si intende il rapporto tra la somma dei giorni di dipendenza effettiva dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, ed il numero dei giorni che compongono l'anno di riferimento.

Per indice di sinistrosità globale si intende il rapporto tra il numero dei sinistri passivi, con colpa parziale o totale del conducente, accertati complessivamente nell'anno base 1998 ed il numero dei sinistri passivi verificatisi nell'anno di riferimento.

Art. 4

L'ammontare del premio individuale, attribuito al dipendente interessato dall'erogazione, è il risultato dell'interazione dei seguenti criteri: presenza e numero di sinistri passivi (con colpa totale o parziale) accaduti nel corso dell'anno.

- 1) presenza: resta immutato il principio precedentemente applicato: legato alle giornate di effettiva prestazione di guida (agenti di movimento, conducenti di linea, agenti di movimento adibiti temporaneamente a mansioni di "manovratori"), con l'aggiunta delle giornate di permesso sindacale. Tale criterio dà luogo alla determinazione per ogni

agente di un coefficiente (Cp) variabile fra 0,00 (nessuna prestazione) e 1,00 (almeno 260 giorni di effettiva prestazione di guida)

2) Sinistri passivi (con colpa) provocati nel corso dell'anno:

Viene determinato un coefficiente di sinistrosità individuale (Cs), secondo le seguenti modalità

- a) per n°0 sinistri, coefficiente pari a 1,00
- b) per n°1 sinistro, coefficiente pari a 0,60
- c) per n°2 sinistri, coefficiente pari a 0,30
- d) per n°3 sinistri, coefficiente pari a 0,15
- e) a prescindere dal numero di sinistri rilevato, nel caso in cui la prestazione di guida risulti essere inferiore o uguale a 100 giorni, il coefficiente di sinistrosità acquisterà lo stesso valore del coefficiente di presenza, se quest'ultimo è inferiore.

Art. 5

Alla fine di ciascun anno, il premio da corrispondere all'avente diritto sarà quantificato secondo le seguenti modalità:

- a) si determina, per ogni avente diritto, l'indice di riparto individuale, ottenuto attraverso il prodotto dei coefficienti Cp e Cs;
- b) si riconosce a ciascun dipendente la somma di lire 63.000 in misura fissa, a prescindere dai valori assunti dai coefficienti Cp e Cs;
- c) si ripartisce, con l'applicazione dell'indice di riparto individuale, la differenza tra l'importo distribuibile, determinato con le modalità di cui all'art. 3, ed il prodotto tra il numero degli aventi diritto e la somma di lire 63.000.

Entro la fine del mese di gennaio sarà data, a cura dell'Azienda, comunicazione dei dati di consuntivo alle OO.SS.

L'erogazione del premio, in un'unica soluzione, sarà effettuata con le competenze del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 6

Il presente accordo, subordinato per la sua efficacia alla ratifica del C.d.A. dell'Azienda, sarà soggetto a verifica annuale per quanto concerne i criteri di cui all'art.3.

L.C.S

Per le OOSS

Per L'Azienda